



COMUNE DI SAN PIETRO A MAIDA **(Provincia di Catanzaro)**

Ordinanza n. 02 del 20/01/2026

ISTITUTO COMPRENSIVO - -MAIDA
Prot. 0000270 del 20/01/2026
III (Uscita)

OGGETTO: Chiusura di tutte le scuole e istituti di San Pietro a Maida nella giornata del 21 gennaio 2026

IL SINDACO

Premesso che in data 20/01/2026 la Prefettura di Catanzaro ha diramato, per Cala 3 (comprendente il Comune di San Pietro a Maida) il Messaggio di Allertamento Unificato, fase previsionale – Prot. Arpacal n.1659/2026 – documento n. 26 del 20/01/2026 ore 13:20 prot. SIAR 45361 - emanato dalla Protezione Civile della Regione Calabria riguardanti le condizioni meteorologiche avverse avente livello di attenzione - codice ROSSO, dalle ore 13:20 e fino alle ore 24:00 della data odierna, codice ARANCIONE dalle ore 00:00 e fino alle ore 24:00 di mercoledì 21 gennaio 2026, sulle zone Cala 3 (Versante Tirreno Centro-Meridionale), comprendente il territorio del comune di San Pietro a Maida

Considerato che:

- lo scenario prospettato e le attuali condizioni meteorologiche potrebbero comportare seri pericoli per l'incolumità delle persone oltre che determinare disagi alla circolazione stradale, al transito pedonale con correlati rischi per l'intera popolazione;
- sussiste l'esigenza di limitare al massimo gli spostamenti di persone e veicoli sul territorio comunale in previsione o in coincidenza di eventi meteo-idrologici potenzialmente calamitosi, al fine di garantire la pubblica incolumità in modo particolare di soggetti deboli (minori) si ritiene opportuno disporre la chiusura degli istituti scolastici di ogni ordine e grado presenti nel Comune di San Pietro a Maida;

Tenuto conto che:

- la legge 225/1992 istitutiva del Servizio Nazionale della Protezione Civile ed in particolare l'art. 15 prevede le competenze del Comune e le attribuzioni del Sindaco in materia di protezione civile;
- l'art. 54, commi 4°, 4° bis del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 6 del D.L. n. 92 del 23/05/2008, convertito nella L. n. 125/2008, che attribuisce al Sindaco il potere di adottare, con atto motivato, provvedimenti anche contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica, la convivenza civile e la sicurezza urbana, nonché di modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici;
- l'art. 1 del DM Interno 5 agosto 2008 stabilisce che ai fini di cui all'art. 54 del D. Lgs. 267/2000 per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica delle persone;

Ritenuto opportuno pertanto disporre la chiusura di tutte le scuole e istituti di ogni ordine e grado del comune di San Pietro a Maida non potendosi garantire la presenza del personale docente e ausiliario e la sicurezza per la circolazione degli scuolabus e dei mezzi propri;

Ritenuto opportuno altresì procedere alla chiusura dei parchi giochi comunali e delle strutture sportive comunali.

Considerata l'opportunità e l'urgenza di provvedere al fine di eliminare ogni pericolo per la pubblica incolumità;

Visto gli art. 50 e 54 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267;

ORDINA

Per le motivazioni espresse in premessa, la chiusura dell'asilo nido e delle scuole di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio di San Pietro a Maida per la giornata del 21 gennaio 2026, altresì procedere alla chiusura dei parchi giochi comunali e delle strutture sportive comunali

STABILISCE

Che le misure previste dalla presente ordinanza abbiano efficacia sino alle date di cui al precedente punto o all'adozione di ulteriori provvedimenti integrativi o modificativi della presente, nonché fatta salva l'insorgenza di situazioni determinanti differente valutazione degli interessi pubblici e conseguente revisione dei provvedimenti in essere;

DISPONE

Che la presente ordinanza:

- sia trasmessa alla direzione didattica territorialmente competente;
- sia pubblicata all'albo pretorio e sul sito internet comunale;
- sia comunicata al Responsabile della Polizia Locale, al locale comando dei Carabinieri, al Responsabile della Protezione Civile e al Comandante dei Vigili del Fuoco;

contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni, ricorso al T.A.R. della Calabria, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notifica della presente.



IL SINDACO

Avv. Domenico Giampà